



Workshop Green Public Procurement

Simone Ricotta – ARPA Toscana

L'integrazione degli aspetti sociali nelle gare d'appalto

Cagliari, Parco Molentargius Saline
26 e 27 ottobre 2017

Sommario

- Di cosa stiamo parlando? Cosa si intende per “criteri sociali”?
- L'approccio internazionale, e in particolare, di alcuni Paesi nord europei
- La “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, adottata con il DM Ambiente 6 giugno 2012, GURI n. 159 del 10.07.2012
- Il caso dei guanti per usi medicali
- il caso delle lenzuola, tra la Moldavia, Firenze e Fidenza
- Alcuni riferimenti ad aspetti sociali nel Codice dei contratti pubblici
- I criteri sociali nei “CAM tessili” (DM Ambiente dell'11 gennaio 2017, allegato 3)



Il **24 novembre 2012** muoiono **112** persone nell'incendio della fabbrica "**Tazreen Fashion**" nella periferia di Dacca, **Bangladesh**. Oltre 200 feriti. L'incendio è stato provocato da un corto circuito al piano terra della fabbrica a nove piani. Uscite di sicurezza strette, ostruite, inadeguatezza dei mezzi antincendio, ecc. Si produceva abbigliamento per **famosi marchi internazionali**, anche **italiani**.







Appalto pubblico



Nel rogo sono stati trovati ordini e specifiche di produzione del luglio 2012 relativi a felpe e canotte con i loghi del corpo dei **Marines** degli **Stati Uniti (Ministero della Difesa)**, prodotti dal marchio Soffe di proprietà della **Delta Apparel** (North-Carolina). La Delta Apparel aveva appaltato alcune produzioni al gruppo **Tuba**, uno dei principali esportatori di abbigliamento dal Bangladesh a Stati Uniti, Germania, Francia, **Italia** e Olanda. Tuba è proprietario anche della **Tazreen Fashion**.

L'uso strategico degli appalti pubblici

E' stato uno dei temi che ha orientato il processo di elaborazione delle Direttive europee sugli appalti pubblici del 2014.

2011 - "Libro Verde della Commissione europea sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti", individua **due obiettivi** complementari per le nuove Direttive:

- migliorare l'efficienza della spesa pubblica
- orientare le amministrazioni aggiudicatrici nel fare un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di **obiettivi sociali comuni**, ossia la **protezione dell'ambiente**, la **promozione dell'innovazione** e l'**inclusione sociale**.

Il legislatore europeo, e dunque, quello italiano, hanno assegnato agli appalti pubblici, con crescente determinazione, **finalità strategiche in materia ambientale e sociale**.

La **normativa** sugli appalti non ha quindi soltanto la funzione di definire **modalità di acquisto efficienti** per le **amministrazioni pubbliche** e il **mercato**, ma anche quella di permettere, attraverso la sua applicazione, il raggiungimento di **obiettivi sociali**.

Quando ci si approssima ad un appalto pubblico, è necessario essere consapevoli che **la stazione appaltante non sta semplicemente "comprando qualcosa"** (un'opera, una fornitura, un servizio), ma che nel processo di acquisto saranno integrate **considerazioni ambientali e sociali sul "ciclo di vita" di quel "qualcosa"**, ossia valutazioni e criteri relativi alle sue inevitabili implicazioni ambientali e sociali.

Appalti pubblici sostenibili

Sustainable Public Procurement – SPP

SPP significa che le autorità pubbliche cercano di realizzare un **equilibrio** appropriato tra le **tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, ambientale e sociale** – quando acquisiscono beni, servizi o lavori, **in tutte le fasi** del processo di acquisizione.

Commissione Europea:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/versus_en.htm

La Commissione Europea ha pubblicato nei primi mesi del 2011 la guida **“Acquisti sociali. Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”**, coniando il termine **“appalti pubblici socialmente responsabili”** (Socially Responsible Public Procurement – **SRPP**). Il documento definisce il concetto di SRPP facendo riferimento a **nove temi sociali**.




1. opportunità **di occupazione** (es. occupazione giovanile)
2. il **lavoro dignitoso** (es: orario di lavoro, salario, ecc.)
3. la **conformità con il diritto del lavoro** (es.: rispetto dei contratti collettivi di lavoro)
4. l'**inclusione sociale** (*favor* verso cooperative sociali)
5. l'**accessibilità per tutti** (es.: progettazione che elimina le barriere architettoniche)
6. il "**commercio equo e solidale**"
7. la "**responsabilità sociale d'impresa**"
8. la protezione dei **diritti umani**
9. l'attenzione alle **PMI**



Nel giugno 2011, il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità il documento:

“Principi Guida su Imprese e Diritti Umani”

Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework.



Il documento attua il documento più generale "*Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights*" precedentemente adottato dal Consiglio dei Diritti Umani, che sancisce:

- il **dovere degli Stati** di garantire la **protezione** dei diritti umani dall'attività imprenditoriale, intervenendo attraverso l'adozione di politiche, norme e misure giurisdizionali appropriate [Pilastro I, *protect*]
- la **responsabilità delle imprese** di **rispettare** i diritti umani e di agire tempestivamente nel caso in cui la propria attività ne pregiudichi in qualche modo il godimento [Pilastro II, *respect*]
- la necessità di assicurare alle vittime degli abusi imprenditoriali l'accesso ad efficaci **misure di rimedio** [Pilastro III, *remedy*]

Il tema dell'integrazione dei diritti umani nelle **catene di fornitura** è presente in modo trasversale nei 31 Principi Guida del documento (es.: Principi Guida n. 5, 6, 13 e 17). In particolare il **Principio Guida n. 6** è espressamente dedicato ai **contratti pubblici**:

"Gli Stati dovrebbero promuovere il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese con le quali concludono contratti di tipo commerciale"


La **Commissione Europea** ha **invitato** gli **Stati Membri** dell'UE a sviluppare **Piani Nazionali per l'attuazione dei "Principi Guida su Imprese e Diritti Umani"** dell'ONU

(COM n. 681/2011: Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese).

Nel **marzo 2014** il **Governo italiano** ha elaborato il documento **«Le fondamenta del Piano di Azione italiano sui "Principi guida delle nazioni unite sulle imprese e i diritti umani"»**

Il documento dedica uno dei dieci capitoli al tema dei **diritti umani negli appalti pubblici** (**vedi oltre**)

L'**ONU** ha predisposto una **linea guida** per l'implementazione dei Piani d'Azione Nazionali e ha realizzato iniziative specifiche relative all'implementazione del **Principio n. 6**.



Il documento "***Protecting Human Rights through Government Procurement***", predisposto da DIHR e ICAR per l'ONU, fornisce alcune **raccomandazioni** agli **Stati**, tra le quali quella di **distinguere** tra l'**uso** degli **appalti pubblici** per promuovere **obiettivi sociali** (es.: occupazione giovanile) e il loro dovere di rispettare e proteggere i **diritti umani** nelle loro catene di **fornitura**.

Il documento riporta una brevissima panoramica sul rapporto tra **diritti umani** e **appalti pubblici** in **USA** e nell'**UE**.

Per quanto riguarda l'UE, il documento analizza le **Direttive** sugli appalti pubblici e il contenuto di quattro dei cinque **Piani d'Azione Nazionali** per l'implementazione dei Principi Guida su Imprese e Diritti Umani (Danimarca, **Italia**, Olanda e Regno Unito).

Nella parte dedicata all'Italia viene ampiamente citata la **guida** elaborata dal **Ministero dell'Ambiente** (si veda di seguito)



Il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) ha approvato il Piano di Azione Nazionale "Impresa e Diritti Umani" 2016 – 2021

**PIANO DI AZIONE NAZIONALE
IMPRESA E DIRITTI UMANI**

2016-2021

"Non è socialmente accettabile che le Pubbliche Amministrazioni acquistino prodotti realizzati in catene di fornitura nelle quali vengono violati i diritti umani" *

* Dalla lettera del Governo olandese al Parlamento olandese del 16 ottobre 2009



Svezia

Esperienza pilota dal **2006** del Consiglio di Contea di **Stoccolma**, del Consiglio Regionale della **Scania** e della Regione **Västra Götaland**.

- **stesso "Codice di Condotta"** per i fornitori (allegato al contratto)
- **stesso modello di monitoraggio** per valutare la conformità dei fornitori al "Codice di Condotta".

Dal **2011**, **tutte le 21 Regioni della Svezia** stanno adottando il modello delle tre Regioni "pilota".

L'Autorità per la Concorrenza svedese (KKV) supporta le Amministrazioni pubblica nell'attuazione degli "appalti etici"

Il “Codice di Condotta” per i fornitori

Condizioni contrattuali, redatte nella forma di documento allegato al contratto d'appalto, che consistono nell'**obbligo del fornitore di rispettare fondamentali requisiti sociali nella catena di fornitura**:

- le **otto Convenzioni fondamentali dell'ILO**, riguardanti il lavoro minorile, il lavoro forzato/schiavitù, la discriminazione, la libertà sindacale e il diritto di negoziazione collettiva;
- art. n. 32 della “**Convenzione sui Diritti del Fanciullo**”;
- tutta la **legislazione nazionale inerente la salute e la sicurezza sul lavoro** vigente nel Paese ove si svolge la manifattura;
- le **leggi relativi al lavoro**, inclusa la legislazione sul **salario minimo** e la **copertura assicurativa di previdenza sociale** vigente nel Paese ove si svolge la manifattura;
- i **diritti umani** come definiti dall'ONU.

Ambiente: il “Codice” prevede anche requisiti riguardanti energia, consumo di risorse, emissioni, prodotti chimici.

Il modello di monitoraggio della conformità al “Codice”

Il ruolo principale delle stazioni appaltanti è quello di **verificare che i fornitori abbiano un buon sistema di monitoraggio**. In alcuni casi vengono comunque effettuati gli audit.

Il monitoraggio avviene in **sei fasi**:

- 1. Dialogo con i fornitori:** incontrare gli operatori economici;
- 2. “Codice di condotta”:** il fornitore deve essere in grado di dimostrare, a richiesta, che il “Codice” è rispettato lungo la catena di fornitura;
- 3. Questionario di monitoraggio;**
- 4. Monitoraggio di dettaglio;**
- 5. Audit (eventuale) presso le fabbriche;**
- 6. Analisi dei risultati, feedback;**

Sono state inizialmente selezionate **cinque categorie** di prodotti per le quali, sulla base di un'analisi dei rischi, è risultato particolarmente importante monitorare la conformità al "Codice di Condotta":

- prodotti in acciaio inossidabile e strumenti medicali (**Pakistan**)
- prodotti medicali monouso (**Tailandia, Malesia**)
- guanti (**Tailandia, Malesia**)
- prodotti per medicazioni (**Cina**)
- prodotti tessili (**India, Pakistan, Bangladesh**)

Dal 2010 sono stati inclusi anche prodotti farmaceutici e IT

Pakistan: audit del Consiglio di Contea di Stoccolma nella fabbrica di strumenti chirurgici (2010)



Göteborgs-Posten, 8
aprile 2010

**“Producono
strumenti per i
nostri**

ospedali”

**“Nel nuovo
report, cattive
condizioni di
lavoro”**

De tillverkar materiel till våra sjukhus

Usla arbetsförhållanden kritiseras i ny rapport

Saxen, pincetten och peangen som räddar liv i vården tillverkas under usla förhållanden i Pakistan. Kanske av barn. Nu krävs Partilleföretaget på besked.

Ritschä Sjuksköterskan river upp sterillförpackningen och plockar fram glänsande rena instrument. Bakom det blanka stålet gömmer sig en smutsig historia.



En sträme villkor vad gäller lön, arbetstider och arbetsmiljö.

Mats Weibull på Sunnex Tillväxt vill slippa oschysst konkurrens, men medger samtidigt att uppförandekoden är svår att leva upp till:

– Följer man leveransföreskeden till slutet är risken att man hamnar i en kinesisk kögruva. Men det gäller att i ord sätta tryck på leverantörerna så att de förstår att våra linor inte ska bli en smutsig historia.

Pakistan:
audit del
Consiglio di
Contea di
Stoccolma
nella fabbrica
di strumenti
chirurgici
(2010)



Malesia: audit della Regione Västra Götaland nella fabbrica di guanti (2010)

Il dormitorio nella fabbrica di guanti, Malesia, 2010



Una porta
d'emergenza chiusa,
Malesia, 2010



Cucina in condizioni
non igieniche,
Malesia, 2010

Orario di lavoro: 7 giorni alla settimana, 12 ore al giorno

Pakistan: strumenti chirurgici e prodotti tessili medicali (2007; audit non commissionato da Pubbliche amministrazioni)



Fabbricazione di strumenti chirurgici in Pakistan ...



... per operazioni chirurgiche in Svezia

Problemi riscontrati: **salario** inferiore allo standard minimo, **orario** di lavoro eccessivo, **lavoro minorile**, scarsa **illuminazione**, scarsa **ventilazione**, restrizioni nella libertà di **associazione sindacale**, nessun estintore o attrezzature **antincendio**.



“Il lato oscuro dell’assistenza sanitaria” 2007



Norvegia



Molte amministrazioni pubbliche norvegesi applicano un approccio per l'integrazione dei criteri sociali proposto da **ETI-Norway** (Ethical Trading Initiative – Norway) e **analogo all'approccio svedese** (es.: Bergen, Stavanger, Moss, Sauda, ecc).

Dal 2011 **tutte le quattro Agenzie regionali sanitarie della Norvegia adottano i criteri sociali sviluppati da ETI-Norway e sperimentati dall'Agenzia del Sud-Est;**

Oltre 30 fornitori coinvolti nel monitoraggio

Il **Governo norvegese** sta valutando di **obbligare** tutte le autorità governative a inserire i criteri etici come clausole contrattuali

Difi (Agenzia per il Management Pubblico e l'e-Government) ha sviluppato criteri etici analoghi a quelli di ETI-N, e strumenti per la valutazione del rischio (esplorerà la possibilità di sviluppare criteri etici di selezione dei candidati).



HSØ - Helse Sør-Øst, l'Agenzia regionale sanitaria del Sud-Est della Norvegia, dal 2009 effettua una valutazione del rischio connesso alle condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura per appalti superiori a determinate soglie, e nei casi opportuni adotta i criteri sociali di **ETI-Norway** (di cui è membro).

Nel **2010** sono stati monitorati **dodici fornitori** e **uno di essi** è stato sottoposto ad **audit** di verifica presso il sito produttivo in **India**.



Nel **2007** il Comune di Stavanger fu al centro di uno **scandalo**: una piazza cittadina era stata realizzata con pietre importate da un'azienda indiana che impiegava **lavoro minorile**. Un **documentario televisivo** mostrò immagini che ebbero larga eco sui giornali.

“Accuse di lavoro minorile per il fornitore del Millennium”

Il documentario di TV2 ha mostrato bambini indiani lavorano le pietre per l'impresa che fornisce il granito per la piazza Millennium di Stavanger

Nel **2010** il **Comune di Stavanger** ha realizzato, tramite società specializzata, un **audit** in **India** presso il sub-fornitore di **pietre**.

The screenshot shows a news article from Aftenbladet.no. The page header includes the newspaper's name, navigation links (lokalt, energi, debatt, nytte, kultur, sport, fotball, alt innhold), and contact information (TIPS 05150). The article title is "Påstander om barnearbeid hos Tusenårs-leverandør". The sub-headline reads: "Indiske barn foredrer stein for selskapet som leverer granitten til Tusenårsstedet i Stavanger, hevdes det i en TV2-dokumentar." The author is Åsmund Ådnøy and the article is dated 21.04.2007. The main text discusses allegations of child labor in the Indian town of Kuppam, where granite is quarried for the Millennium Park in Stavanger. It mentions that the granite is supplied by Archeon Granites. The article also notes that the children are not paid and work in dangerous conditions. A sidebar on the right contains an advertisement for OLLY SPORT JULEGAVETIPS, featuring a slalom package for 1999 NOK.

Nel **2010**, ETI-N ha svolto una **ricerca** sull'applicazione di criteri etici negli appalti pubblici: **solo una Pubblica Amministrazione su quattro adotta criteri etici**. La notizia è stata diffusa in **televisione**.

“Il governo non ferma il lavoro minorile”

Settembre 2010

INNENRIKS

Arkiv Kontakt oss

Logg inn nettbank

Det ER lurt å spare. Hos oss er det enkelt også. Send Sporing til 07040 for tilbud


Dagsavisen.no / Innenriks /

Staten stanser ikke barnearbeid 5 kommentarer



Over hele verden tvinges fortsatt barn til å arbeide, noe som forhindrer både skolegang og lek. Bildet er fra India. Foto: AP/Scanpix

annonse



Årets julegave!

Del julegrøt med noen som trenger det!

Fyll symbolske tallerkener med grøt, og få Marcel Leliénhofs flotte fotografi på temaet julegrøt

Da gir du ikke bare en tallerken, men gir fattige en mulighet til å ha grøt på bordet hver dag

Gi meningsfulle julegaver

[Klikk her](#)

 **UTVIKLINGSFONDET**
SÅR HÅP

God jul og godt nytt år!

Norske bedrifter og kart?

Regno Unito




All'interno della **BMA** (British Medical Association) è stato istituito un gruppo di lavoro, il “**Medical Fair and Trade Group**” (MFTG), che dal 2007 sta promuovendo una serie di azioni per l'integrazione di criteri etici negli appalti pubblici del **sistema sanitario inglese** (National Health Service, **NHS**) e negli acquisti dei medici.

Sono state elaborate linee guida (nel 2008 la prima, nel 2014 la seconda edizione) per medici di medicina generale (GP) e incaricati agli acquisti (CCGs).

Nel 2004 Mahmood Bhutta, medico inglese con famiglia di origine pakistane, fondatore del MFTG, ha fatto la sua prima visita ai laboratori di **Sialkot**, in **Pakistan**, dove circa 300 fabbriche producono oltre 100.000 **strumenti chirurgici** all'anno, **uno dei distretti produttivi più grandi del mondo.**

Nei **piccoli laboratori** che lavorano in sub-appalto, l'orario di lavoro supera le **12 ore al giorno, 7 giorni alla settimana**, salario di **2 dollari al giorno**, problemi con la **salute** e la **sicurezza** e il **lavoro minorile**

Strumenti chirurgici che vengono esportati in tutto il mondo



Nel **2007**, **SwedWatch**, una ONG svedese, effettuò un report sulla situazione in alcune fabbriche di Sialkot, verificando situazioni di lavoro non dignitose.

Tra il **25 ottobre e il 3 novembre 2014** si è svolta una visita congiunta tra **BMA** e **SwedWatch** negli stessi luoghi, 7 anni dopo la prima visita di SwedWatch.

Alcune situazioni sono migliorate nelle fabbriche visitate. La situazione generale di Sialkot resta però difficile.

*"Abu ha **sette anni** e da sei mesi lavora alle molatrici facendo strumenti chirurgici, **11 ore al giorno, 6 giorni alla settimana**. Qualche volta il lavoro gli provoca **tagli e abrasioni alle mani**; guadagna l'equivalente di circa **32 euro al mese**. Il papà lavora nello stesso laboratorio, come suo fratello di 10 anni. La famiglia è povera, sette bocche da sfamare...."* (Mahmood Bhutta, BMA, 3 novembre 2014)

Sialkot, Pakistan, 2014



E in Italia?



**L'industria
agro-alimentare**



L'industria tessile

Il Ministero dell'Ambiente, con il supporto del Comitato di Gestione del PAN GPP, ha sviluppato la "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", adottata con il DM Ambiente 6 giugno 2012, GURI n. 159 del 10.07.2012

SERIE GENERALE

Sped. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 159



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì 10 luglio 2012 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARSIZIA, 78 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-49801 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</p> <p style="font-size: x-small;">DECRETO 20 aprile 2012, n. 97.</p> <p style="font-size: x-small;">Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici». (120911) Pag. 1</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">Ministero dell'Interno</p> <p style="font-size: x-small;">DECRETO 15 maggio 2012.</p> <p style="font-size: x-small;">Adozione delle graduatorie dei progetti presentati a valere del Fondo europeo per i rimpatri - Annualità 2011 e 2012. (1240757) Pag. 9</p> <p style="font-size: x-small;">DECRETO 2 luglio 2012.</p> <p style="font-size: x-small;">Differimento del termine per la trasmissione della certificazione al bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali. (1240754) Pag. 10</p>



“Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” detto Piano d'Azione Nazionale per il Green Public Procurement (**PAN GPP**) Decreto Interministeriale 08.04.2008 n. 135.

Punto 1.1

*“Nel Piano d’Azione Nazionale (PAN), sono presi in considerazione quegli aspetti **etico-sociali** riconosciuti su scala internazionale e che rientrano nella prassi consolidata degli enti che sia a livello nazionale sia a livello comunitario hanno adottato una politica GPP (o, rectior, Sustainable PP).”*

Punto 4.3

*“I criteri ambientali minimi sono le “indicazioni tecniche” del Piano d’Azione Nazionale, che consisteranno sia in considerazioni generali che in considerazioni specifiche di natura prevalentemente ambientale e, quando possibile, **etico-sociale** collegate alle diverse fasi delle procedure di gara”*

“Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione – Revisione 2013”

Decreto Ministro Ambiente 10 aprile 2013

Paragrafo 4.2

Gli appalti “sostenibili”: i criteri sociali

A supporto della diffusione di pratiche di appalti sostenibili, nelle relazioni d’accompagnamento dei CAM è inserito, ove opportuno, un capitolo dedicato ad aspetti sociali su profili critici della categoria di appalti di cui è oggetto, ulteriori rispetto alle finalità di verifica del rispetto di determinate condizioni di lavoro nelle catene di fornitura.

Le considerazioni etico sociali sviluppate nell’ambito dei lavori di definizione dei CAM potranno essere introdotte direttamente nei prossimi documenti “Criteri ambientali minimi”

Il documento fa riferimento alle **esperienze** di integrazione di criteri sociali negli appalti pubblici che si sono sviluppate in **vari Paesi europei**, che si sono concentrate su alcuni degli aspetti sociali compresi nella definizione dell'SRPP, ossia la promozione del «**lavoro dignitoso**», con particolare attenzione alle principali condizioni di lavoro che si verificano **lungo l'intera catena di fornitura**.

E' nell'internazionalizzazione delle filiere produttive che si annidano le violazioni dei diritti umani.

Nella “Guida” per “**criteri sociali**” si intendono i criteri tesi a promuovere l’applicazione, **lungo la catena di fornitura**, degli **standard sociali riguardanti i diritti umani e le condizioni di lavoro**, riconosciuti a livello internazionale e definiti da:

- le **otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro** (International Labour Organization – ILO): **lavoro minorile, libertà associazione sindacale e diritto alla contrattazione collettiva, lavoro forzato e discriminazione sul lavoro**;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla **salute e sicurezza** nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di **salario minimo**;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria)

- la Convenzione ILO n. 102 sulla **sicurezza sociale** (norma minima);

(continua)

- la “**Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**”;
- art. n. 32 della “**Convenzione sui Diritti del Fanciullo**”;
- la **legislazione nazionale**, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati si riferiscono alla stessa materia, sarà **garantita la conformità allo standard più elevato**.

Il percorso logico della "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici"

Le **catene** di fornitura sono spesso **complesse** e **delocalizzate** in Paesi ove possono non essere garantiti il rispetto dei diritti umani fondamentali e l'applicazione di standard minimi relativi alle condizioni di lavoro



rilevanza della **qualità** delle **informazioni** relative alle condizioni di lavoro che si verificano lungo la catena di fornitura



necessità di **trasparenza** e **tracciabilità** della catena di fornitura



opportunità di attivare un **dialogo** tra **PA** e **fornitori** relativo alle condizioni di lavoro nella catena di fornitura, un "**dialogo strutturato**"


Il dialogo strutturato

Stazione appaltante ↔ Fornitori e sub-fornitori

Obiettivi:

- **migliorare la conoscenza** delle condizioni di lavoro lungo la catena
- **trasmettere segnali di attenzione** sugli standard sociali lungo la catena
- **monitorare** l'applicazione dei criteri sociali dell'appalto lungo la catena
- **attivare** eventuali **meccanismi correttivi** in caso di mancato rispetto degli standard

Il **dialogo** si realizza attraverso l'applicazione di **condizioni di esecuzione contrattuale**, ossia con l'assunzione di **impegni** che riguardano l'**aggiudicatario** dell'appalto



Attraverso il **dialogo strutturato** si sviluppa la **Responsabilità Sociale d'Impresa** nell'ambito degli **appalti pubblici**

Condizioni di
esecuzione
contrattuale

Flusso di
informazioni

Monitoraggio del
rispetto del contratto



Le fasi del dialogo strutturato:

1. **Informazioni agli operatori economici:**

l'Amministrazione **incontra** gli operatori economici per informarli della volontà di integrare gli aspetti sociali nelle attività contrattuali

2. **Inserimento di clausole relative alla conformità a standard sociali minimi tra le condizioni di esecuzione contrattuale:** clausole (**Allegato I**) da **inserire** nel **capitolato speciale** e nel **contratto di fornitura**, riguardano gli **impegni** assunti dall'aggiudicatario relativi alla **conformità** a standard sociali minimi e al **monitoraggio** degli stessi;

- 3. Sottoscrizione di una “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”:** la dichiarazione (da **allegare** al **capitolato** e al **contratto di fornitura**) riporta l’assunzione di **impegni** dell’aggiudicatario verso il rispetto di **standard sociali minimi** lungo la catena di fornitura (Convenzioni fondamentali ILO), e la collaborazione con l’Amministrazione aggiudicatrice per il **monitoraggio** degli impegni assunti (la Dichiarazione è riportata nell’**Allegato II**)
- 4. Compilazione di un questionario di monitoraggio della conformità agli standard sociali minimi:**
l’Amministrazione invia all’aggiudicatario un questionario finalizzato a **monitorare** le modalità con le quali l’aggiudicatario gestisce le attività connesse agli standard sociali minimi. Il questionario ha **rilevanza contrattuale** e integra la documentazione relativa all’applicazione del contratto (**All. III e IV**)

5. **Richieste di chiarimenti ed incontri:** l'Amministrazione richiede **chiarimenti** all'aggiudicatario sulla base delle informazioni contenute nel questionario, nonché organizza **incontri** tesi a soddisfare necessità informative dell'aggiudicatario, ecc.
6. **Verifiche ispettive:** l'Amministrazione effettua verifiche ispettive, o fa effettuare per proprio conto da **soggetti specificatamente incaricati**, finalizzate a **monitorare** il rispetto delle **clausole** contrattuali;

- 7. Azioni correttive:** l'aggiudicatario potrà essere tenuto a effettuare adeguate azioni correttive, che possono coinvolgere i sub-fornitori; l'Aggiudicatario sarà **tenuto a dimostrare** che le clausole sono rispettate e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate;
- 8. Penalità:** l'Amministrazione stabilisce penalità **proporzionali** alla gravità delle violazioni contrattuali inerenti la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura, fino alla risoluzione del contratto.

Approccio semplificato

Nel caso di contratti con importi **inferiori** alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 35 del D.Lgs. 50/2016) e nel caso l'aggiudicatario aderisca a iniziative volontarie inerenti la

Responsabilità Sociale d'Impresa:


1. adesione a una iniziative multi-stakeholder (**MSI**);
2. sistema di gestione della responsabilità sociale d'impresa (es: **SA8000**);
3. fornitura di prodotti del **commercio equo e solidale**.

L'approccio semplificato consiste nell'utilizzo di un "**questionario semplificato**" di monitoraggio della conformità agli standard sociali minimi, che riguarda solo le **fasi finali della catena di fornitura** (fase manifatturiera di realizzazione del prodotto e distribuzione).

Le **Centrali di committenza** applicano l'approccio completo, indipendentemente dall'importo del contratto.


Questioni aperte

1) Necessità di maggiori competenze sugli aspetti sociali



Percorsi in-formativi con PP.AA e fornitori

2) Aggravio della gestione dei contratti



Modelli, buone pratiche, scambi di esperienze

3) Aumento dei costi



- un aumento significativo dei salari nei Paesi del Sud del Mondo potrebbe non comportare significativi aumenti dei prezzi dei prodotti nel Nord del Mondo
- i prezzi bassi potrebbero essere artificialmente bassi a causa di costi di produzione particolarmente bassi a causa di illegalità, violazioni dei Diritti umani, e condizioni di lavoro non dignitose

Esperienze italiane di adozione dell'approccio della "Guida" del Ministero dell'Ambiente

- **ARCA Lombardia (Agenzia Regionale Centrale Acquisti, Regione Lombardia):** adottato il "dialogo strutturato" della Guida del Ministero dell'Ambiente
- **Agenzia delle Entrate:** gara per gestione mensa

Esperienze che si ispirano all'approccio

- **Regione Toscana:** gara per cartucce toner
- **Intercent-ER (Regione Emilia Romagna)**

Il Governo italiano, tramite il **Ministero dello Sviluppo Economico**, per rispondere all'invito della Commissione Europea di elaborare un **Piano d'Azione Nazionale su imprese e diritti umani** (Comunicazione Commissione Europea n. 681/2011) ha commissionato alla **Scuola Superiore S.Anna** (Pisa) la realizzazione di uno **rapporto** ricognitivo propedeutico.

Il documento **“Imprese e diritti umani: il caso Italia”** è stato presentato il 13 novembre 2013 a Roma.



Il **rapporto** cita ampiamente la **Guida** del Ministero dell'Ambiente:

*"Anche se la pubblicazione della Guida è da considerarsi un passo avanti, lo **Stato italiano non può accettare di continuare tramite gli appalti pubblici ad alcune gravi violazioni dei diritti umani**, come il lavoro forzato e il lavoro minorile. Il Governo italiano dovrebbe quindi non suggerire ma **obbligare** le stazioni appaltanti ad inserire clausole contrattuali relative alla conformità a standard sociali minimi in caso di alto rischio di abusi dei diritti umani"* (pagina 45)



European Working Group on Ethical Public Procurement (EWGEPP)

E' un network di 15 organizzazioni da 9 Paesi diversi:

- Pubbliche amministrazioni
- Enti governativi
- Iniziative "multi-stakeholder"
- ONG

I Membri del gruppo di lavoro rappresentano organizzazioni che hanno conoscenze ed esperienze nell'uso degli appalti pubblici come strumento per migliorare le condizioni di lavoro nelle catene di fornitura globali.

ARPAT

**Procedura aperta per la fornitura di materiale
igienico sanitario**

ART-18

COD. 660 NP76 varie misure GUANTI NITRILE S/POLV. M

CF10XPZ100 MEDICALE AQL1,5

SCHEDA TECNICA

Nome commerciale: **GUANTI PER ESPLORAZIONE -**
Skin², guanto in nitrile, senza polvere, non sterile

Destinazione d'uso: Per esame in ambito non sterile

Fabbricante: **SIAM Sempermed Corp. Ltd**
10 Soi 10, Phetkasem Road
90230 Hatyai Songkhla, THAILAND

Distributore

Indicazioni per l'uso

Guanto da Esame (Esplorazione)

Caratteristiche

Guanto protettivo, ambidestro, in Nitrile, di colore blu

lavanda, senza polvere, di forma piatta, internamente rivestito in Poliuretano PU per favorire la calzata; esternamente con una leggera clorinatura, per favorire la calzata, perfettamente adattabile alla mano, ha un elevatissimo una presa sicura; ottimo il comfort nell'indossarlo grazie al materiale che, col tempo di utilizzo, diviene conformante, aderendo perfettamente alla mano; eccezionalmente resistente ha una presa ottima e sicura.
Lo spessore eccezionalmente ridotto, permette un'ottima sensibilità al tatto.

DOPIA MARCATURA: DM:DPI (CLASSE III)

Modello: ambidestro (dx/sx) a dita dritte, senza saldature

Colore: Blu lavanda

Manichetta: provvista di cordolo anti - arrotolamento

Finitura superficiale: extra ruvida data da una leggera clorinatura

Contenuto della Confezione

Guanto.

Rev. 06 del 09/08/2012

SIAM Sempermed Corp. Ltd
10 Soi 10, Phetkasem Road
90230 Hatyai Songkhla, THAILAND

Produzione mondiale di guanti medicali e da laboratorio:

1° Paese produttore: Malesia

2° Paese produttore: Thailandia

SIAM Sempermed è uno dei più grandi produttori del mondo di guanti in nitrile e in lattice, distribuiti anche nelle strutture sanitarie europee.

La proprietà è stata, fino al 18 gennaio 2017, di una joint venture al 50% fra il gruppo thailandese (Sri Trang Group) e Semperit, gruppo austriaco.

SIAM Sempermed

E' un complesso costituito da tre fabbriche localizzate nella periferia della città di **Hat Yai**, provincia di Songkhla, nel sud della **Thailandia**.



CERCA IN QUESTA ZONA



Nel 2014 un'organizzazione non governativa (ONG) finlandese, **Finnwatch**, ha fatto un'indagine (in collaborazione con una ONG locale) sull'azienda Siam Sempermed.

Le **condizioni di lavoro**, riscontrate attraverso **interviste** a 18 lavoratori del reparto imballaggio della Siam Sempermed (fatte **fuori dal luogo di lavoro**), erano **molto gravi**:

- operai senza contratto e senza busta paga;
- documenti personali confiscati dai caporeparto dell'azienda;
- pagamento di danaro per essere assunti;
- nessun possibilità di ferie né di assenza dal lavoro per festività nazionali;
- nessuna indennità per malattia;
- salario illegale inferiore al minimo nazionale;
- pagamento con il sistema "a cottimo" con ritmi di lavoro e orario di lavoro insostenibili;
- sospetto di lavoro minorile, ecc.

3/2014



Caring for hands, not workers

Labour conditions in Siam Sempermed factory, Thailand



Aver cura delle mani e non dei lavoratori

Le condizioni di lavoro nella fabbrica Siam Sempermed, Thailandia


3/2014



Caring for hands, not workers


Labour conditions in Siam Sempermed factory, Thailand




8/2015 

Socially responsible medical gloves?


Follow-up report on the working conditions at Siam Sempemed



8/2015 

Guanti medicali socialmente responsabili?

Il report di monitoraggio sulle condizioni di lavoro nella Siam Sempemed



Dopo un **tentativo di dialogo riservato** di **Finnwatch** con la società proprietaria austriaca **Semperit**, senza esito, la ONG finlandese ha deciso di rendere **pubblico** il report dell'indagine svolta.

Da quel momento le cose hanno iniziato a cambiare.

In sintesi:

- **Semperit** ha **negato** le situazioni denunciate da Finnwatch e ha commissionato degli **audit** sulle condizioni di lavoro a una **società specializzata** (SGS);
- la società finlandese **OneMed**, che distribuisce i guanti fabbricati da Siam Sempermed nei paesi nordici, compreso gli **ospedali**, essendo venuta a sapere della situazione grazie alla pubblicazione del report di Finnwatch, ha incaricato un'**altra società specializzata** (Intertek) di fare degli **audit** sulle condizioni di lavoro nella fabbrica;

- **Finnwatch** ha fatto una **seconda indagine** un anno dopo, per rendersi conto della nuova situazione (questa seconda ricerca è stata co-finanziata anche dal Ministero degli Affari Esteri finlandese);
- i **sindacati delle strutture sanitarie finlandesi**, dopo aver letto le condizioni di lavoro della fabbrica dei guanti che stavano utilizzando, hanno **manifestato contro la “non eticità” degli appalti** fatti dalle strutture sanitarie (**foto** che testimoniano i banchetti organizzati dai dipendenti degli ospedali);
- **Semperit** ha nei fatti ammesso che vi erano dei problemi e ha cambiato diversi aspetti della gestione della fabbrica e dei dipendenti.

Hanskat naulaan –mielenilmaus TYKSissä: suojäkäsinehankinnat syyniin epäinhimillisten työolojen takia

22.05.2014 10:00

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa työskentelevät JHL:n ja Tehyn jäsenet järjestivät keskiviikkona 21.5.2014 kello 15.00 "Hanskat naulaan" –mielenilmauksen T-sairaalan sisääntuloaulassa (TB2). Mielenilmauksella haluttiin kiinnittää huomio sairaanhoitopiirin suojäkäsinehankintoihin.

Maaliskuussa ilmestyneen Finnwatchin raportin mukaan sairaanhoitopiiri käyttää Thaimaassa valmistettuja Semperitin suojäkäsineitä, joiden tuotanto- ja työolot rikkovat paikallisia lakeja, vaarantavat työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden sekä loukkaavat kansainvälisiä työelämän oikeuksia.

Raportin mukaan tehtaalla työskentelee lapsia väärennetyillä passeilla.

Siirtotyöntekijöitä syrjitään, heiltä peritään

palkoista rekrytointimaksuja ja moninkertaisia kuluja työlupa-asiakirjoista, jotka tehtaalla pidetään hallussaan. Työntekijöillä teetetään kohtuuttoman pitkiä työpäiviä





Nella foto, alcune lavoratrici intervistate da FinnWatch.

Affermano di essere esauste e di avere un disperato bisogno di ferie e una settimana lavorativa più breve.

Successivi aggiornamenti

Finnwatch mi ha scritto che le condizioni di lavoro nella fabbrica Siam Sempermed sono **migliorate**, ma che ci sono ancora problemi a causa di:

- **“tassa per l'assunzione”**: una pratica odiosa, con la quale i lavoratori migranti, che sono moltissimi, sono praticamente costretti a pagare del danaro per poter essere assunti, cifra che viene ritirata a rate dai salari, di per sé bassi;
- **sistema di pagamento “a cottimo”**: vengono stabiliti obiettivi di produzione difficili da raggiungere nel normale orario di lavoro, obiettivi che diventano stressanti e che tendono a sfinire il lavoratore.

Secondo Finnwatch, che ha fatto esperienza sul campo e conosce le dinamiche che si instaurano nelle catene di fornitura, sarebbe **importante** che **i compratori dei guanti**, che sono soprattutto **pubbliche amministrazioni** dei sistemi sanitari e affini, facessero sapere ai loro fornitori, che sono i distributori in tutto il mondo di quei guanti, che essi sono a conoscenza delle cattive condizioni di lavoro nella fabbrica, che hanno letto, si sono documentati e sono preoccupati per i sistemi con i quali vengono trattati i dipendenti.

L'esperienza nord europea dimostra che il distributore dei guanti (OneMed) ha agito verso il fabbricante dopo che ha preso coscienza delle pessime condizioni di lavoro presso il fabbricante Siam Sempermed e che la sua azione ha contribuito a modificare il comportamento.

ARPAT cosa potrebbe fare?

Potrebbe scrivere al proprio fornitore e anche direttamente al distributore in Italia dei guanti della Siam Sempermed (Lohmann & Rauscher srl con sede a Rubano, Padova), per informare e chiedere informazioni.

Se le aziende coinvolte nella catena di fornitura non sono a conoscenza delle situazioni di violazione dei diritti umani e delle condizioni di lavoro non dignitose, non possono agire, seppur fossero disposte ad agire.



In good hands

Tackling labour rights concerns in the manufacture of medical gloves

improving labour standards, and that labour standards can be investigated by the procuring organisation or by external parties. One region in Norway (Helse Sør-Øst) has investigated their supply chain, as discussed earlier in section 5.²⁵ Corrective measures have been put in place by suppliers for the deviations found.

Earlier this month ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), the environmental protection agency of Tuscany, Italy, also stated that they would ask their Italian suppliers of examination gloves to verify labour standards in their supply chains.

“Earlier this month ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), the environmental protection agency of Tuscany, Italy, also stated that they would ask their Italian suppliers of examination gloves to verify labour standards in their supply chains.”





Ospedale di Careggi
(Firenze)

Luglio 2016

Lenzuolo utilizzato
al pronto soccorso

“EXPORT HOUSE SRL - 100% COTTON - MADE IN MOLDAVIA”

La **Export House Srl** si trova su internet (<http://www.exporthouse.it>), è a **Fidenza** (Parma), e dice chiaramente:

“**Operiamo a livello internazionale**, e forniamo: telerie per lavanderie industriali; coperte e abbigliamento per ospedali; forniture per lavanderie industriali; biancheria per industria; noleggio di biancheria per alberghi.

La clientela di Export House srl spazia da operatori del settore (negozi di rivendita al dettaglio), ad alberghi, ristoranti ed aziende che richiedono le forniture di tessuti e confezioni di arredamento per i propri uffici e per le proprie mense, **ospedali ed aziende sanitarie.**”

Il lenzuolo è stato venduto dalla Export House Srl all'azienda che ha vinto la **gara d'appalto per il "lavanolo" fatta da ESTAR (Firenze)**, unica centrale di committenza del servizio sanitario regionale.

Ci vorrebbe poco a capire il nome della ditta, ma **facciamo che sia la "Manutencoop Facility Management"** una delle più grandi, che si trova anche con tanto di logo nella home page (in basso a destra) tra i clienti della Export House srl.

La ditta Export House Srl avrà acquistato il lenzuolo da **una ditta che si trova in Moldavia.**

La ditta moldava probabilmente realizzerà le lenzuola a partire dai tessuti.

Dove prende i tessuti?

Forse in India?

Se la stazione appaltante richiede la certificazione **SA8000** come criterio di selezione nella gara del "lavanolo", la "Manutencoop Facility Management" è certificata SA8000:

http://www.manutencoopfm.it/azienda_certificazioni_sa8000-2008.asp

Facciamo finta che la Manutencoop Facility Management abbia partecipato alla gara e abbia vinto.

Lo standard SA8000 prevede, per il mantenimento della certificazione, la possibilità di fare *audit* di “seconda parte”.

La Manutencoop farà *audit* di seconda parte sulla ditta di Fidenza?

Forse, sì, facciamo di sì.

La ditta di Fidenza, andrà in Moldavia a fare verifiche ispettive non annunciate?

E la ditta moldava, andrà in India a fare audit non annunciati?

E dov'è il maggior rischio di condizioni di lavoro non dignitose?

Forse nella fabbrica di tessuti in India.

Oppure nei campi di cotone in India.

Ma il nostro obiettivo non dovrebbe essere quello di migliorare le peggiori condizioni di lavoro che si verificano nella catena di fornitura?

Forse le peggiori potrebbero essere proprio in India.

Inserendo la SA8000 come criterio di selezione possiamo forse sentirci con la coscienza più pulita, ma forse non riusciamo a far cambiare le condizioni di lavoro in India.

Forse ci vuole anche altro...

Alcuni riferimenti ad aspetti sociali nel Codice dei contratti pubblici

**Art. 18 comma 2 della Direttiva
2014/24/UE:**

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X.

Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

... omissis ...

3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, **sociale** e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.

Allegato X

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale

(Allegato X dir. 24; Allegato XIV dir. 25; Allegato X dir. 23)

- *Convenzione OIL 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;*
- *Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;*
- *Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;*
- *Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;*
- *Convenzione OIL 138 sull'età minima;*
- *Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;*
- *Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;*
- *Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;*
- **Convenzione di Vienna** per la protezione dello **strato di ozono** e protocollo di **Montreal** relativo a sostanze che riducono lo **strato di ozono**;
- **Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento** (Convenzione di Basilea);
- **Convenzione di Stoccolma** sugli **inquinanti organici persistenti**;
- **Convenzione di Rotterdam** sulla procedura di previo assenso informato per taluni **prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale** (UNEP/FAO, lettera convenzione PIC) Rotterdam, 10 settembre 1998, e relativi tre protocolli regionali.

Esclusione dalla partecipazione

La condanna di un operatore economico per **sfruttamento del lavoro minorile** e altre forme di **tratta di esseri umani** costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto (art. 80, c. 1 lett. f), così come la presenza di **gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro** e agli obblighi di cui al sopracitato **art. 30 c. 3**, dimostrata dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato (art. 80, c. 5, lett. a);

Selezione dei candidati

La stazione appaltante può decidere di **non aggiudicare** l'appalto se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'**art. 30 c. 3**; la stazione appaltante può selezionare i concorrenti sulla base di **capacità tecniche e professionali** "attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto" che possono far riferimento a **sistemi di gestione e tracciabilità delle catene di approvvigionamento** (art. 83 c. 1 lett. c), c.2 e c. 6, art. 86 c. 5, Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione - Parte II: Capacità Tecnica, lett. d)

Specifiche tecniche

E' possibile considerare **aspetti sociali** relativi alle varie fasi del ciclo di vita, anche ricorrendo a **etichettature** o ai **criteri definiti per la loro assegnazione** (artt. 68 e 69);

Criteri di aggiudicazione

E' possibile definire criteri di aggiudicazione relativi alle **caratteristiche sociali** di specifiche catene di fornitura, mantenendo il collegamento tra i criteri e l'oggetto dell'appalto (art. 95, c. 6).

Clausole contrattuali

Le condizioni contrattuali possono attenersi a **esigenze sociali** (art. 100), anche relative alle catene di fornitura.

I criteri sociali di cui al DM Ambiente dell'11 gennaio 2017

**Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi
per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili.**

Allegato 3

«Forniture di prodotti tessili»

*"Affrontare l'impatto di queste imprese sui diritti umani e dei lavoratori «si rivela essenziale non soltanto per migliorarne la protezione ma anche per assicurarne un più alto livello di tutela attraverso lo sviluppo di un'adeguata cultura imprenditoriale e di nuove opportunità di crescita economica all'interno di un sistema di sana e **corretta competizione economica**»"*

(Piano d'Azione Nazionale su Impresa e Diritti umani 2016 – 2021, Comitato Interministeriale per i Diritti Umani - CIDU).

Attraverso l'applicazione dei criteri sociali proposti in questo documento, si intende assicurare che i prodotti del settore tessile acquistati dalla pubblica amministrazione siano prodotti lungo catene di fornitura in **condizioni di lavoro decenti** (es.: tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, orari di lavoro non eccessivi e salari superiori al minimo stabilito) e dove siano **rispettati i diritti umani e i diritti dei lavoratori** (libertà di associazione sindacale e diritto alla contrattazione collettiva, lavoro minorile, lavoro forzato/schiavitù e discriminazioni).

Con l'applicazione di tali criteri si intende inoltre attuare i **"Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani"**

I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento sono quelli definiti nell'Appendice B.

I criteri sociali, la cui applicazione è **facoltativa** essendo al di fuori dell'ambito di applicazione oggettiva dell'art. 34 del D. Lgs. 50/2016, sono proposti nel documento per **tre fasi** dell'appalto pubblico, in particolare:

1) Selezione dei candidati

Si fa riferimento all'implementazione di sistemi di gestione aziendale che prevedano l'attuazione di una **due diligence** volta a gestire eticamente la catena di fornitura.

Indicazioni tratte dalla (bozza della) **guida elaborata dall'OCSE per l'effettuazione della *due diligence* nelle catene di fornitura del settore dell'abbigliamento e delle calzature** (approvata a febbraio 2017)

Il "**Punto di Contatto Nazionale (PCN) per Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali**", istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ha contribuito attivamente alla sua elaborazione.

Rapporto sulla condotta responsabile di impresa nella catena di fornitura del settore tessile-abbigliamento (2016)

Raccomandazioni del PCN italiano sull'implementazione delle Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali



OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector (2017)



2) Criteri di aggiudicazione

Viene proposta l'assegnazione di **punti tecnici** all'offerta di articoli per i quali dovrà essere **dimostrata** l'attuazione di una **due diligence** lungo la catena di fornitura che comprenda determinate fasi produttive (confezionamento, tintura/stampa, rifinizione).

I prodotti del "**commercio equo e solidale**" vengono considerati conformi ai criteri premianti.

3) Clausole di esecuzione contrattuale

Viene richiamata l'applicazione della **“Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”**, adottata con DM Ambiente del 6 giugno 2012 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

Ulteriori indicazioni riguardano le metodologie per la verifica della conformità agli standard sociali, ossia le modalità di ***audit* (visite non preannunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste a sindacati e ONG locali, ecc.)**.

APPENDICE B

I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento sono quelli definiti da:

- A) la “Carta Internazionale dei Diritti Umani”³⁷;
- B) le Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di cui all'allegato X del D. Lgs. 50/2016 relative a lavoro forzato, lavoro minorile, discriminazione, libertà di associazione sindacale e diritto alla negoziazione collettiva, ossia:
- Convenzione OIL 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
 - Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
 - Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
 - Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
 - Convenzione OIL 138 sull'età minima;
 - Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
 - Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;
 - Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;
- C) la legislazione nazionale relativa al lavoro vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, inclusa la normativa relativa alla salute e alla sicurezza, al salario minimo e all’orario di lavoro.

Quando le leggi nazionali e le fonti internazionali sopra richiamate si riferiscono alla stessa materia, si farà riferimento allo standard più elevato, in favore dei lavoratori, tra quello stabilito dalle leggi nazionali e quello delle fonti internazionali.

5.1 CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

L'offerente deve disporre di sistemi di gestione aziendale volti ad attuare una due diligence (dovuta diligenza)³⁰ per la gestione etica della catena di fornitura in modo tale da ridurre al minimo il rischio che, lungo la catena di subfornitura, per le diverse fasi di fabbricazione dei prodotti offerti, siano violati i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.

Il sistema di gestione deve comprendere i seguenti aspetti:³¹

A) Integrazione di una "condotta responsabile"³² nella politica aziendale e nei sistemi di gestione aziendale:

- adozione di una politica che esplicita l'impegno dell'impresa di una "condotta responsabile" sia per se stessa che per la sua catena di fornitura;
- adozione di sistemi di gestione adeguati a condurre la *due diligence* sul rischio di impatto negativo³³.

B) Identificazione dei rischi di impatti negativi nelle operazioni dell'impresa e nelle sue catene di fornitura:

- definizione del rischio di impatto negativo per collocazione nella catena di fornitura, Paese partner, struttura della fornitura;
- conduzione di una auto-valutazione delle proprie operazioni;
- valutazione *in situ* dei fornitori associati al rischio più alto.

C) Predisposizione di meccanismi per prevenire e mitigare i rischi di impatto negativo:

- tracciamento della catena di fornitura;
- sistemi di verifica, monitoraggio e validazione dei progressi lungo le catene di fornitura³⁴.

D) Comunicazione dei processi di due diligence:

- comunicazione pubblica dei processi di *due diligence*, secondo quanto stabilito nella Direttiva 2014/95/UE;
- comunicazione con i portatori di interesse interessati (clienti, fornitori, comunità locale, autorità pubbliche).

E) Definizione di un processo per i rimedi:

- definizione dei processi, dei meccanismi, delle azioni, delle iniziative, delle soluzioni che si mettono in atto per gestire le non conformità.

³⁰ Per due diligence si intende il processo attraverso il quale l'impresa può identificare, prevenire, mitigare e comunicare (*account for*) gli impatti negativi attuali e potenziali derivanti dalle proprie attività.

³¹ Le indicazioni di cui di seguito fanno riferimento alla guida elaborata dall'OCSE per l'effettuazione della *due diligence* nelle catene di fornitura del settore dell'abbigliamento e delle calzature, in via di approvazione nel 2016 (*OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector*, OECD, 2016).

³² In questo documento, per "condotta responsabile" si intende l'insieme delle operazioni, delle procedure, dei sistemi messi in atto per assicurare il rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e condizioni di lavoro dignitose da parte dell'impresa e nelle sue catene di fornitura.

³³ In questo documento, per "rischio impatto negativo" si intende il rischio (potenziale e fattuale) di violazione di diritti umani internazionalmente riconosciuti e del verificarsi di condizioni di lavoro non dignitose.

³⁴ Ovvero, oltre all'indicazione dei fornitori diretti, la tracciabilità delle aziende responsabili delle seguenti fasi: confezionamento (taglio, cucitura), tintura, stampa, rifinitura (trattamenti funzionali, finissaggio), e, nei limiti di quanto possibile, della filatura, tessitura/lavorazione a maglia e, nel caso di prodotti di cotone o altre fibre naturali, le fasi di coltivazione/ginnatura. I riferimenti delle aziende devono essere completi di indicazione puntuale della sede legale e dei siti (stabilimenti o luoghi) in cui avvengono le citate lavorazioni.

Verifica: descrizione del sistema di gestione aziendale, delle procedure con le quali si traccia la catena di fornitura, si gestisce il rischio di violazione dei diritti sopra richiamati, si eseguono i controlli e si gestiscono le non conformità.

Sono in ogni caso presunti conformi gli offerenti che partecipano ad iniziative multistakeholder di settore note e/o riconosciute (es: da organizzazioni pubbliche e sindacati), internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati riconosciuti almeno a livello nazionale negli organi decisionali delle iniziative, che adottino standard analoghi a quelli di cui all'Appendice B, che includono l'effettuazione di *audit* di parte terza e di qualifica dei fornitori, strutturati in sistemi di identificazione e gestione del rischio nella catena di fornitura e di dialogo con tutti i portatori di interesse rilevanti.

5.2 CRITERI PREMIANTI

5.2.1 *Caratteristiche sociali dei prodotti tessili: condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura*

Si assegnano punti tecnici all'offerta di prodotti per i quali sia dimostrato che, attraverso un sistema di gestione aziendale adeguato e funzionale all'implementazione di una *due diligence* (“dovuta diligenza”) ³⁵lungo la catena di fornitura, almeno determinate fasi produttive siano state eseguite rispettando i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.

Il punteggio premiante sarà assegnato se le fasi di lavorazione del prodotto finito “controllate” (ovvero oggetto di verifiche ispettive *in situ* non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori) comprendono:

- il confezionamento (taglio, cucitura),
- la tintura, la stampa
- la rifinitura (trattamenti funzionali, finissaggio)

e nel caso in cui non siano emerse lesioni dei diritti umani internazionalmente riconosciuti né delle condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.

Ulteriore punteggio sarà assegnato in proporzione alle seguenti ulteriori fasi controllate:

- tessitura/lavorazione a maglia;
 - filatura
- laddove, analogamente, non siano emerse criticità.

Nel caso di prodotti di cotone o altre fibre naturali, ulteriore punteggio sarà assegnato se siano garantiti i diritti di cui all'allegato B per la fase di coltivazione/ginnatura.

Verifica: Si presumono conformi i prodotti provenienti dal commercio equo solidale, ossia importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio, da WFTO a livello internazionale, e da Equo Garantito - Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, a livello nazionale), o certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio, da FLOCERT a livello internazionale e da Fairtrade Italia a livello nazionale).

Si presumono altresì conformi i prodotti in possesso di etichette sociali, con le caratteristiche di cui all'art. 69 del D. Lgs. 50/2016, se: i criteri di assegnazione dell'etichetta includano la verifica del rispetto dei diritti di cui all'Appendice B); lo schema di etichettatura preveda che l'organismo che definisce i criteri di assegnazione dell'etichetta e rilascia la licenza d'uso del marchio include la rappresentanza di sindacati, riconosciuti almeno a livello nazionale; se la verifica di parte terza sia svolta attraverso *audit* lungo la catena di fornitura, anche non preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori. In tal caso l'offerente dovrà inserire in offerta i riferimenti relativi licenza d'uso del marchio e le informazioni sulle caratteristiche dello schema dell'etichetta posseduta, ivi inclusa l'indicazione delle fasi produttive per le quali viene assicurato il rispetto dei diritti di cui all'Appendice B).

I prodotti muniti di etichetta Ecolabel sono presunti conformi relativamente alle fasi di confezione (taglio), rifinitura/tintura.

L'offerente potrà anche documentare la conformità se dimostra adeguatamente che i prodotti sono fabbricati da imprese che partecipano ad iniziative multistakeholder di settore note e/o riconosciute (es: da organizzazioni pubbliche e sindacati), internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati riconosciuti almeno a livello nazionale negli organi decisionali delle iniziative, che adottino standard analoghi a quelli di cui all'Appendice B, che includano l'effettuazione di *audit* di parte terza e di qualifica dei fornitori, strutturati in sistemi di identificazione e gestione del rischio nella catena di fornitura e di dialogo con tutti i portatori di interesse rilevanti.

5.3 CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

5.3.1 Implementazione di un sistema di gestione etico della catena di fornitura

(L'introduzione delle presenti clausole contrattuali nella documentazione di gara è indicata per stazioni appaltanti, specie i soggetti aggregatori e le centrali di committenza, dotate (o che possono avvalersi) di personale competente in relazione alla gestione di tali aspetti ed è appropriata nel caso di iniziative quali gli accordi quadro, nelle quali si instaura con l'aggiudicatario un rapporto contrattuale di durata significativa, oppure nei contratti di somministrazione. L'applicazione di tale clausola contrattuale comporta la necessità di stimare i costi che variano in funzione delle modalità con le quali sono strutturate le verifiche e di come sono articolate le catene di fornitura. A tale riguardo, potrebbe essere utilmente formulato un apposito criterio premiante).

L'aggiudicatario nell'arco della durata contrattuale, dovrà implementare un sistema di gestione della catena di fornitura sotto il profilo del rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e di condizioni di lavoro dignitose richiamate nell'Appendice B, seguendo la “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, adottata con DM Ambiente del 6 giugno 2012”³⁶.

Potrà essere richiesta la realizzazione di *audit in situ* da parte di personale specializzato per le fasi di produzione dei prodotti forniti individuate come critiche, che saranno condotti con: visite non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori.

Gli esiti degli *audit* devono essere comunicati all'amministrazione aggiudicatrice e alle autorità locali più rilevanti, in caso di criticità.

Al termine del processo di *audit* deve essere elaborato un report complessivo di tutte le azioni messe in campo, anche per promuovere migliori condizioni di lavoro.

Conclusioni

I criteri sociali, così definiti dai riferimenti internazionali e nazionali, hanno **specificità** che li distinguono dai criteri ambientali (intangibilità, non riscontrabilità sul prodotto finito, difficoltà nell'effettuare verifiche lungo le catene di fornitura globali)

I criteri sociali, sono destinati ad essere applicati (solo?) negli **appalti di importo significativo**.

Sono infatti necessari:

- 1. competenze** per l'applicazione: integrazione dei criteri nei documenti di gara, verifica della documentazione presentata dagli offerenti, sia per selezione/esclusione dei candidati che per l'aggiudicazione, gestione contrattuale – verifiche ispettive, modifiche contrattuali, ecc.

2. risorse finanziarie per supporti consulenziali, soprattutto per le verifiche ispettive.

La **fase delle prime applicazioni è delicata**: occorre prestare attenzione alle prime esperienze applicative, occorre evitare il rischio di semplificazione; l'approccio basato su **certificazioni** può determinare un **eccesso di affidamento** a strumenti talvolta inadeguati rispetto al livello della reale complessità.

I criteri sociali possono essere applicati, con la dovuta perizia, in appalti di importi significativi, con approccio consapevole, orientato alla complessità e non alla semplificazione. **Occorre investire risorse nella conoscenza, nella formazione.**

Occorre una **specificità progettualità** basata su un approccio di sperimentazione e sull'analisi delle *best practice* internazionali.

Cosa possono fare le ARPA per i criteri sociali?

I criteri sociali, così come intesi, sono difficilmente applicabili negli appalti delle ARPA, per via dell'importo forse non significativo delle singole procedure.

Ma le ARPA potrebbero:

- monitorare l'evoluzione normativa e applicativa dei criteri sociali;
- sperimentare applicazioni di approcci parziali dei criteri sociali (es: questionari ai fornitori, integrare criteri sociali fra i criteri di aggiudicazione per alcune categorie di prodotti/servizi).
- fare pressione verso i soggetti aggregatori/centrali di committenza per l'applicazione dei criteri sociali;
- altro?



simone.ricotta@arpat.toscana.it

**Cagliari, Parco Molentargius Saline
26 e 27 ottobre 2017**